

164.1 (Atti di trasferimento del bene espropriato)

Art. 164.(Atti di trasferimento del bene espropriato)

Art. 164.(Atti di trasferimento del bene espropriato)

1. Il giudice dell'esecuzione, in seguito all'alienazione del bene espropriato, compie in luogo del debitore tutti gli atti necessari al trasferimento del bene all'acquirente.

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello